

DOSSIER

PL n. 95/11

di iniziativa del Consigliere F. MANCUSO recante:

"Misure urgenti in tema di programmi regionali di edilizia residenziale. Modifiche e integrazioni all'art. 39 della l.r. 47/2011"

relatore: P. CAPUTO;

DATI DELL'ITER				
NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI				
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	07/05/2021			
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	07/05/2021			
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO				
SEDE	MERITO			
PARERE PREVISTO	II Comm.			
NUMERO ARTICOLI				

ultimo aggiornamento: 14/05/2021

Testo del Provvedimento

Proposta di legge regionale n. 95/XI di iniziativa del Consigliere regionale pag. 3

Misure urgenti in tema di programmi regionali di edilizia residenziale. Modifiche e integrazioni all'art. 39 della I.r. 47/2011

Normativa regionale

Legge regionale n. 47 del 2011, art. 39 Estratto

pag. 6

Legge regionale 23 dicembre 2011, n. 47 "Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2012). Articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002."

Legge regionale n. 36 del 2008

pag. 8

Legge regionale 16 ottobre 2008, n. 36 Norme di indirizzo per programmi di edilizia sociale. (BURC n. 20 del 16 ottobre 2008, supplemento straordinario n. 1 del 21 ottobre 2008)

PROPOSTA DI LEGGE

di iniziativa del Consigliere regionale Filippo Mancuso recante: "Misure urgenti in tema di programmi regionali di edilizia residenziale. Modifiche e integrazioni all'art. 39 della l.r. 47/2011".

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'emergenza sanitaria cagionata dalla diffusione della pandemia da Covid-19, ha determinato una recessione dell'economica mondiale senza precedenti. Tra i settori più colpiti vanno annoverati quelli dell'edilizia e in particolare dell'edilizia popolare. La Calabria è una delle regioni italiane che più di altre sta affrontando un delicato momento storico senza precedenti.

Il mutamento delle condizioni economiche causate dalla crisi economica e sociale in atto ha provocato notevoli problemi all'attuazione dei programmi regionali di edilizia residenziale di cui alla I.r. 36/2008, riconducibili, in particolare, alla difficoltà di trovare acquirenti nelle classi meno abbienti alla luce della quasi impossibilità di ottenere un mutuo dagli istituti bancari. Ciò ha comportato considerevoli ritardi attuativi in particolare sugli interventi che prevedevano la vendita degli alloggi. Numerose sono state e sono le richieste, formali e non, da parte dei soggetti attuatori, di poter rimodulare gli interventi cambiandone la tipologia da proprietà a locazione. Al fine di evitare di lasciare numerose opere incompiute sul territorio, con il presente intervento di novellazione si intende consentire la variazione di tipologia per adeguare gli interventi alle mutate esigenze abitative intervenute nel frattempo.

La proposta, versando il Consiglio regionale in regime di *prorogatio*, per i motivi sopra esposti, stante il perdurare della crisi, riveste il carattere della necessità e dell'urgenza, per cui è tempestivo rispetto all'insorgenza del problema cui intende porre rimedio ed è, pertanto, in linea con quanto previsto dal decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, recante "Disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021"; in particolare, l'articolo 1, al comma 2 stabilisce che "Fino alla data dell'insediamento dei nuovi organi elettivi, il Consiglio e la Giunta in carica continuano a svolgere, secondo le specifiche disposizioni dei rispettivi Statuti, compiti e funzioni nei limiti previsti e, in ogni caso, a garantire ogni utile iniziativa, anche legislativa, necessaria a far fronte a tutte le esigenze connesse all'emergenza sanitaria".

La proposta si compone di 3 articoli, come di seguito descritti:

- l'art. 1 modifica l'art. 39 della l.r. 47/2011 al fine di consentire, da parte dei soggetti attuatori dei programmi regionali di edilizia residenziale di cui alla l.r. 36/2008, la rimodulazione degli interventi cambiandone la tipologia da proprietà a locazione, per adeguare gli interventi alle mutate esigenze abitative intervenute nel frattempo;
- l'art. 2 prevede la clausola di invarianza finanziaria dell'intervento legislativo;
- l'art. 3 anticipa l'entrata in vigore della legge rispetto all'ordinario termine di vacatio legis..

RELAZIONE TECNICO - FINANZIARIA

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo della legge: "Misure urgenti in tema di programmi regionali di edilizia residenziale. Modifiche e integrazioni all'art. 39 della l.r. 47/2011.".

La presente proposta di legge non comporta spese o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale in quanto interviene su finanziamenti già concessi, senza introdurre incrementi di spesa.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Art.	Descrizione spese	Tipologia	Carattere	Importo
		I o C	temporale	
Art. 1	Ha carattere ordinamentale in quanto modifica l'art. 39 della l.r. 47/2011 al fine di consentire, da parte dei soggetti attuatori dei programmi regionali di edilizia residenziale di cui alla l.r. 36/2008, la rimodulazione degli interventi cambiandone la tipologia da proprietà a locazione, per adeguare gli interventi alle mutate esigenze abitative intervenute nel frattempo.			0
Art. 2	Prevede la clausola di invarianza finanziaria dell'intervento legislativo che opera su finanziamenti già concessi senza introdurre incrementi di spesa.			0
Art. 3	Anticipa l'entrata in vigore dell'approvanda legge.			0

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Programma / capitolo	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
//	//	//	//
Totale	//	//	//

Proposta di legge recante:

"Misure urgenti in tema di programmi regionali di edilizia residenziale. Modifiche e integrazioni all'art. 39 della l.r. 47/2011".

Art. 1

(Integrazione all'articolo 39 della I.r. 47/2011)

- 1. L'articolo 39 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 47 (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2012) è così modificato:
 - a) alla fine del comma 1 sono aggiunte le seguenti parole: "nonché a presentare, entro il 31 dicembre 2021, richiesta di rimodulazione intesa come variazione della tipologia da proprietà a locazione.";
 - b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
 "1-bis. La rimodulazione di cui al comma 1 è consentita anche con riduzione dell'obiettivo fisico a condizione che essa non comporti l'aumento del contributo già concesso";
 - c) alla fine del comma 3 è aggiunto il seguente periodo: "La delocalizzazione non è consentita nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 1-bis.".

Art. 2

(Clausola di invarianza degli oneri finanziari)

1. Dall'attuazione della legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art.3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

Reggio Calabria, 07 maggio 2021

Il Consigliere Regionale

f.to Filippo MANCUSO

Legge regionale 23 dicembre 2011, n. 47

Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2012). Articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002.

(BURC n. 23 del 16 dicembre 2011, supplemento straordinario n. 6 del 29 dicembre 2011)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle seguenti leggi regionali:3 febbraio 2012, nn. 1 e 2; 11 aprile 2012, n. 12; 28 giugno 2012, n. 28; 6 novembre 2012, n. 54; 27 dicembre 2012, n. 69; 21 marzo 2013, n. 8; 27 aprile 2015, n. 11; 27 dicembre 2016, n. 43; 27 dicembre 2016, n. 44; 5 luglio 2017, n. 27; 21 dicembre 2018, n. 48; 16 ottobre 2019, n. 38; 19 novembre 2020, n. 23)

(Il Governo con delibera C.d.M. del 24 febbraio 2012, ha impugnato gli articoli 10; 14; 15; 16, comma 3; 17; 26; 32; 43; 44; 50; 52, comma 4; 55)

(La Corte Costituzionale con <u>sentenza n. 18/2013</u>, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 16, comma 3; 26, nella parte in cui novella gli artt. 7, comma 4, e 7-bis della L.R. 8/96; 32; 50; 52, comma 4; 55, comma 1; ha dichiarato estinto il processo limitatamente alle questioni di legittimità cost. degli artt. 10, 14 e 15; ha dichiarato cessata la materia del contendere riguardo l'art. 17; ha dichiarato, inoltre, inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 43 e 44)

Art. 39₁₅

(Programmi regionali di edilizia residenziale comunque denominati)

- 1. Considerata l'eccezionalità della crisi economico-sociale ancora in atto, nonché la straordinaria necessità e urgenza di contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico regionale, che impongono l'adozione di misure volte a fronteggiare il disagio abitativo che interessa sempre più soggetti e famiglie che non hanno capacità di risparmio, e per arginare il fenomeno delle opere incompiute sul territorio regionale, i soggetti attuatori di interventi finanziati ai sensi della legge regionale 16 ottobre 2008, n. 36 (Norme dì indirizzo per programmi di edilizia sociale) sono autorizzati ad ultimare i lavori entro il 31 dicembre 2023₁₆.
- 2. Sono annullate d'ufficio le comunicazioni di avvio dei procedimenti di revoca, nonché le determinazioni dirigenziali del dipartimento regionale competente in materia di infrastrutture e lavori pubblici adottate a decorrere dal primo gennaio 2020, con le quali sono state disposte le revoche dei finanziamenti concessi ai soggetti attuatori di interventi di cui alla l. r. 36/2008 e non conclusi nei termini di legge 17.
- 3. È altresì consent ito, a tutti i soggetti attuatori di interventi finanziati ai sensi della I.r36/2008, richiedere, entro il 31 dicembre 2021, la delocalizzazione degli interventi sulla base dei criteri definiti con decreto del Dirigente generale del Dipartimento Infrastrutture 10 agosto 2016, n. 9871 18.
- 14 Comma abrogato dall'art. 2, comma 1, della I.r. 27 dicembre 2016, n. 43; precedentemente così recitava:" 5. Per gli interventi di cui al comma 1, cofinanziati con contributi costanti poliennali, il rimborso delle rate di mutuo ai soggetti attuatori sarà garantito in ogni anno finanziario esclusivamente per i piani di ammortamento pervenuti al dipartimento regionale competente entro il 15 settembre. Per le richieste pervenute dopo il 15 settembre, il rimborso sarà garantito solo a decorrere dall'anno finanziario successivo.".

15 Articolo sostituito dall'art. 1, comma 1, della I.r. 5 luglio 2017, n. 27, precedentemente così recitava:

"Art. 39 (Programmi regionali di edilizia residenziale comunque denominati) – 1. Il Dipartimento regionale Lavori Pubblici è autorizzato ad avviare, tramite il competente Settore, una attività di ricognizione dello stato di attuazione dei programmi di edilizia comunque denominati e finanziati. 2. Al fine di rendere immediatamente utilizzabili le risorse disponibili, il Dipartimento Lavori Pubblici, su autorizzazione della Giunta regionale, procede alla revoca dei finanziamenti concessi e non avviati nei termini di legge. 3. Il Dipartimento Lavori Pubblici trasmette, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, una relazione dettagliata sull'attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi alla Commissione consiliare competente. 4. La relazione di cui al precedente punto sarà accompagnata da una proposta di rimodulazione dei fondi disponibili. 5. Considerata l'eccezionalità della crisi economica e sociale, che impone l'adozione di misure volte a fronteggiare il disagio abitativo che interessa sempre più soggetti e famiglie che non hanno capacità di risparmio, la Giunta regionale, su proposta di rimodulazione dei fondi disponibili da parte del Dipartimento Lavori Pubblici, e previo parere della commissione consiliare da rendere entro trenta giorni, approva le rimodulazioni degli interventi di edilizia sociale, anche finanziati ai sensi della legge regionale 16 ottobre 2008, n.36 ma senza alcun maggiore onere a carico della Regione Calabria. 5 bis. Il Dipartimento Infrastrutt ure, Lavori Pubblici, Mobilità, entro sessanta giorni dalla ricezione delle richieste di rimodulazione da parte dei soggetti attuatori, sottopone alla Giunta regionale la proposta di rimodulazione di cui al comma 5. 5 ter. Le rimodulazioni di cui al comma 5 possono essere effettuate in deroga agli articoli 3 e 4 della legge regionale 16 ottobre 2008, n. 36 (Norme di indirizzo per programmi di edilizia sociale) e possono attingere alle economie di cui al comma 2 del medesimo articolo 3."

16 Comma sostituito dall'art. 1, comma 1, della l.r. 19 novembre 2020, n. 23; precedentemente così

recitava: "Considerata l'eccezionalità della crisi economica e sociale ancora in atto, che impone l'adozione di misure volte a fronteggiare il disagio abitativo che interessa sempre più soggetti e famiglie che non hanno capacità di risparmio e per arginare il fenomeno delle opere incompiute sul territorio regionale, è consentita esclusivamente ai soggetti attuatori di interventi finanziati ai sensi della legge regionale 16 ottobre 2008, n. 36 (Norme di indirizzo per programmi di edilizia sociale), per i quali si sia raggiunto entro il 31 marzo 2020 un avanzamento pari o superiore al 35 per cento dei lavori, la facoltà di ultimare i lavori entro il 31 dicembre 2021 nonché presentare entro il 31 dicembre 2017 richiesta di rimodulazione intesa come variazione della tipologia da proprietà a locazione. La percentuale del 35 per cento è da intendersi in riferimento al programma dei lavori riconformato per come richiesto con l'istanza di rimodulazione."

- 17 Comma sostituito dall'art. 1, comma 1, della I.r. 19 novembre 2020, n. 23; precedentemente così recitava: "La rimodulazione di cui al comma 1 è consentita, anche con riduzione dell'obiettivo fisico, a condizione che essa non comporti l'aumento del contributo già concesso."
- 18 Comma sostituito dall'art. 1, comma 1, della I.r. 19 novembre 2020, n. 23; precedentemente così recitava: "È altresì consentito a tutti i soggetti attuatori di interventi finanziati ai sensi della I.r. 36/2008 richiedere entro il 31 dicembre 2017 la delocalizzazione degli interventi sulla base dei criteri definiti con decreto del Dirigente generale del Dipartimento Infrastrutture 10 agosto 2016, n. 9871." 19 Articolo abrogato dall'articolo 1, comma 1, della I.r. 3 febbraio 2012, n. 2; precedentemente così recitava: «La Giunta regionale è autorizzata ad adottare tutti i provvedimenti propedeutici all'accorpamento in una unica Azienda Ospedaliera Regionale delle Aziende Ospedaliere e di tutti i Presidi Ospedalieri operanti sul territorio regionale che erogano attività di degenza sia in regime ordinario che diurno». *Con riferimento all'impugnativa di questo articolo la Corte cost., con sentenza n. 18/2013, dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale.

Legge regionale 16 ottobre 2008, n. 36

Norme di indirizzo per programmi di edilizia sociale.

(BURC n. 20 del 16 ottobre 2008, supplemento straordinario n. 1 del 21 ottobre 2008)

(Testo coordinato con le modifiche ed integrazioni di cui alle seguenti leggi regionali: 12 dicembre 2008, n. 40; 12 giugno 2009, n. 19; 26 febbraio 2010, n. 8; 11 agosto 2010, n. 22; 29 dicembre 2010, n. 34; 23 dicembre 2011, n. 47; 27 dicembre 2016, n. 43; 19 novembre 2020, n. 23)

Vedi art. 4 della legge regionale 19 novembre 2020, n. 23.

Art. 1

- 1. Le finalità che si intendono perseguire con la presente legge sono:
 - riqualificare le aree degradate, le aree dei quartieri monofunzionali e del patrimonio di edilizia residenziale pubblica aumentando la disponibilità di alloggi e migliorando le dotazioni infrastrutturali;
 - elevare la qualità urbana, edilizia ed architettonica dei nuovi insediamenti residenziali, con il sostegno alla diffusione dei criteri della bioedilizia e della progettazione urbana ecosostenibile, con particolare riferimento alla riduzione del consumo di energia sia nel ciclo urbano che nell'utilizzo delle risorse energetiche;
 - favorire l'accesso alla proprietà della casa da parte delle famiglie a reddito mediobasso;
 - contrastare la rigidità del mercato degli affitti e dell'acquisto della prima casa che colpisce in particolare le giovani coppie ed i cittadini a basso reddito;
 - fronteggiare la nuova emergenza abitativa degli studenti fuori sede nelle aree di insediamento delle Università calabresi;
 - migliorare l'offerta, rispetto alla domanda propria delle problematiche legate alla sempre maggiore presenza di anziani e quindi agli aspetti legati alla residenzialità ed al loro inserimento sociale;
 - favorire l'inserimento dei lavoratori extracomunitari all'interno delle comunità ove sono maggiormente presenti;
 - ridurre il disagio per le ragazze madri;
 - ridurre il disagio per le famiglie al cui interno c'è un diversamente abile.

Art. 2

- 1. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre un mutuo ventennale per il finanziamento dei Programmi denominati "Contratti di quartiere II" ammessi nel decreto ministeriale n. 176/A del 12 febbraio 2007 e non finanziati, relativi ai comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti ed a quelli con popolazione inferiore già utilmente collocati nella graduatoria di cui al medesimo decreto ministeriale e non integralmente finanziati, entro il limite massimo di euro 40.000.000,00, derivanti dalla rimodulazione dei Programmi stessi¹.
- 2. (Abrogato)
- 3. (Abrogato)²

. -

¹ Comma sostituito dall'art. 51, comma 2, lett. a), della l.r. 23 dicembre 2011, n. 47, che precedentemente così recitava: «Il Dipartimento regionale Lavori pubblici ed acque è autorizzato a contrarre un mutuo con un limite di impegno massimo annuo, per 10 anni, di € 9.400.000,00 per il finanziamento di programmi denominati "contratti di quartiere II " ammessi nel D.M. n. 176/A del 12 febbraio 2007 e non finanziati, relativi ai comuni con popolazione residente superiore ai 30.000 abitanti.».

² Commi abrogati dall'art. 51, comma 2, lett. b), della l.r. 23 dicembre 2011, n. 47, che precedentemente così recitavano: «2. La copertura della rata di mutuo è assicurata dalle risorse già assegnate alla Regione per il periodo 2008-2020, ai sensi del D.lgs. 112/98, di cui all'accordo di programma sottoscritto con il Ministero delle Infrastrutture ed all'intesa raggiunta in Conferenza Unificata il 18.10.2007 e, comunque, con i fondi previsti nella UPB 3.2.02.01 del bilancio regionale. 3. Il Dipartimento regionale Lavori pubblici ed acque è autorizzato alla stipula della convenzione con i comuni beneficiari entro e non oltre 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La convenzione dovrà indicare la data di inizio e di ultimazione dell'intervento. In casi di inadempienza il Dipartimento regionale Lavori pubblici ed acque è tenuto ad attivare la procedura di revoca previa relativa diffida.».

- 3-bis. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Dipartimento regionale LL.PP. ed acque è tenuto a verificare l'eventuale impossibilità dei comuni interessati dal finanziamento di cui al comma 1 a procedere all'attuazione del programma pubblico-privato per come già valutato negli esiti conclusivi dal D.M. n. 176/A, anche per ragioni connesse alla sopraggiunta indisponibilità dei soggetti privati a procedere all'attuazione degli interventi privati con vigenti strumenti di programmazione e pianificazione territoriale ed urbanistica.
- 3-ter. Per i Comuni per i quali dovessero determinarsi le condizioni di cui al comma 3 bis il Dipartimento regionale Lavori Pubblici ed acque autorizza una rimodulazione del programma pubblico privato, ivi comprese l'individuazione di una nuova ubicazione territoriale, l'emanazione di una nuova procedura di evidenza pubblica finalizzata alla selezione degli interventi privati e la eventuale ridefinizione degli interventi pubblici anche non residenziali, restando invariato il finanziamento complessivo originariamente assentito.
- 3-quater. Gli adempimenti relativi alla rimodulazione di cui ai commi 3bis e 3ter dovranno completarsi entro e non oltre il 30 giugno 2011³.
- 4. Il Dipartimento regionale "Lavori pubblici ed acque" è autorizzato altresì ad utilizzare le eventuali somme residue rivenienti dalla programmazione di cui al precedente comma 1 per il finanziamento dei restanti programmi denominati "contratti di quartiere II" ammessi nel D.M. n. 176/4 del 12 febbraio 2007 e non finanziati, secondo l'ordine della graduatoria ministeriale approvata⁴.

Art. 3

1. Ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 13 giugno 2008, n. 15 è autorizzata per le finalità di cui all'art. I della presente legge, la spesa di 155 (centocinquantacinque) milioni di euro da ripartire per le categorie ed i soggetti beneficiari. L'investimento è da ripartire secondo il seguente tabella:

	Cooperative di abitazione	Imprese	Comuni/Aterp	Università
alloggi in proprietà	60%	40%		
alloggi in locazione	15%	40%	40%	5%

È garantito il diritto alla riserva per le categorie di beneficiari secondo la seguente tabella:

- Giovani coppie = 25%
- Studenti universitari fuori sede = 5%
- Anziani = 20%
- Lavoratori extra-comunitari = 5%
- Ragazze madri = 3%
- Appartenenti alle Forze dell'ordine = 2%5
- Famiglie nelle quali un componente sia affetto da minorazioni o malattie invalidanti che comportino un handicap grave secondo quanto disposto dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) = 5% 6
- Soggetti legalmente separati dal coniuge, o divorziati, in condizioni di disagio economico, che, a seguito di provvedimento dell'Autorità giudiziaria, sono obbligati al versamento

³ Commi aggiunti dall'art. 48, comma 1, della l.r. 12 giugno 2009, n. 19. Successivamente modificati dall'art. 24, comma 1, della l.r. 11 agosto 2010, n. 22; tali commi precedentemente così recitavano:

^{«3-}ter. Per i Comuni per i quali dovessero determinarsi le condizioni di cui al comma 3 bis il Dipartimento regionale Lavori Pubblici ed acque può autorizzare una rimodulazione del programma pubblico-privato, ivi comprese l'emanazione di una nuova procedura di evidenza pubblica finalizzata alla selezione degli interventi privati e la eventuale ridefinizione degli interventi pubblici, restando invariato il finanziamento complessivo assentito.

³⁻quater. Gli adempimenti relativi alla rimodulazione di cui ai commi 3-bis e 3-ter dovranno completarsi entro e non oltre 380 giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

⁴ Comma sostituito dall'art. 45, comma 12, della I.r. 29 dicembre 2010, n. 34.

⁵ Categoria di beneficiari aggiunta dall'art. 9, comma 9, della l.r. 12 dicembre 2008, n. 40.

⁶ Categoria di beneficiari aggiunta dall'art. 3, comma 1, della I.r. 27 dicembre 2016, n. 43.

- dell'assegno di mantenimento dei figli e non sono assegnatari o comunque non hanno la disponibilità della casa coniugale in cui risiedono i figli, anche se di proprietà dei medesimi soggetti, senza considerare, ai fini della decadenza dall'assegnazione, il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento relativi alla casa coniugale in cui risiedono i figli = 5%.7
- 2. Le economie e/o le somme non assegnate in base alla ripartizione di cui al precedente comma 1 o da altri programmi, sono assegnate a cura del Dipartimento Lavori Pubblici alla realizzazione di alloggi di edilizia sociale in proprietà e/o locazione, e/o locazione con patto di futura vendita da destinare alle categorie di beneficiari di cui al comma 18.

Art. 4

- 1. Ai sensi della legge 8 febbraio 2007, n. 9 le risorse di cui all'art. 3 della presente legge sono suddivise, in base alle risultanze del tavolo di concertazione ivi previsto, secondo le seguenti percentuali:
 - a) 51% per gli interventi edilizia da concedere in locazione;
 - b) 49% per gli interventi edilizia da concedere in proprietà.
- 2. I programmi attuativi prevedono forme di premialità finalizzata ad incentivare gli interventi di recupero, ristrutturazione e riqualificazione del patrimonio immobiliare esistente, con riferimento particolare a quello insediato nei centri storici urbani e recupero delle aree degradate per la rimozione di reliquati edili, industriali e materiali inquinanti.

Art. 5

1. Il Dipartimento regionale Lavori pubblici ed acque è autorizzato, previa la concertazione di cui al Decreto Interministeriale del 22 aprile 2008 n 3904, ad emanare i relativi bandi per la individuazione dei soggetti attuatori del programma di cui all'art. 3 entro e non oltre 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 6

1. Per il finanziamento degli interventi ammessi ai sensi della <u>legge 9 gennaio 1989, n. 13</u>, si autorizza la Giunta regionale ad utilizzare la somma di cinque milioni di euro. A tale impegno si fa fronte con le risorse allocate sul Capitolo n. 2322207 del bilancio regionale.

Art. 7

- 1. In sede di approvazione della legge annuale di bilancio, e al fine di favorire la realizzazione degli interventi di cui alla presente legge, il Consiglio regionale istituisce un fondo di rotazione con lo scopo di contribuire all'abbattimento degli interessi relativi ai mutui agevolati concessi ai Comuni dagli istituti di credito per le spese di acquisizione e urbanizzazione di aree edificabili ad uso residenziale.
- 2. I rapporti tra la Regione e gli istituti di credito erogatori dei mutui agevolati saranno definiti con apposite convenzioni approvate con deliberazione della Giunta regionale, previa manifestazione di interesse.
- 3. Le specifiche modalità di funzionamento del fondo di rotazione saranno definite con provvedimenti amministrativi della Giunta regionale, sentita la competente Commissione conciliare permanente.
- 4. Al finanziamento del fondo si provvede con le risorse individuate ai sensi del comma 1, oltre che con i successivi rientri dei mutui.

⁷ Categoria di beneficiari aggiunta dall'art. 3, comma 1, della l.r. 27 dicembre 2016, n. 43.

⁸ Comma aggiunto dall'art. 26, comma 1, della l.r. 26 febbraio 2010, n. 8. Successivamente l'art. 3, comma 2 della l.r. 27 dicembre 2016, n. 43 sostituisce le parole "da destinare con priorità agli studenti universitari" con le parole "e/o locazione, e/o locazione con patto di futura vendita da destinare alle categorie di beneficiari di cui al comma 1".

Art. 8

1. Il Dipartimento Lavori pubblici e acque trasmette trimestralmente relazione e/o osservazioni dettagliata sull'attuazione della presente legge alla Commissione consiliare competente.

Art. 9

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.